

CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI

TRA

Studio Arts College International (SACI) con sede legale n Firenze, Via Sant'Antonino CF 94007170486, rappresentato da Steven Jonathan Brittan, nato il 24 luglio 1960 a Pretoria, Sud Africa, d'ora in poi denominato soggetto promotore

E

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con sede legale in FIRENZE (FI) Piazza Cavallegeri, 1, C.F. 80020550481 rappresentata da Luca Bellingeri nato a Roma il 03/02/1956, d'ora in poi denominato soggetto ospitante

PREMESSO

- che i tirocinii curricolari sono intesi come esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione professionale ;
- che l' università, le istituzioni scolastiche, i centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, al fine di agevolare la comprensione del mondo del lavoro attraverso la conoscenza diretta dello stesso, possono promuovere i tirocinii curricolari;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso il Laboratorio di Restauro un soggetto per lo svolgimento di tirocinio curriculare da effettuarsi secondo le modalità indicate nei progetti formativi allegati alla presente convenzione.

Art. 2

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma attività di perfezionamento della preparazione scolastica. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita da un tutor scientifico indicato dal soggetto proponente e da un tutor responsabile indicato dal soggetto ospitante che dovrà redigere una relazione finale sullo svolgimento del progetto. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a darne immediata comunicazione (comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente) agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il tirocinante non sarà utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi del tirocinio stesso.

Art. 3

Al tirocinante viene predisposto un progetto contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore del soggetto ospitante e del soggetto promotore;
- la durata, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- il settore del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile ed infortuni stipulate dal soggetto promotore.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- essere presente nei tempi e con le modalità previste dal progetto rispettando gli orari, l'ambiente di lavoro e tutte le regole del soggetto ospitante.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo, il soggetto proponente, con un congruo, preavviso è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto ospitante

Art 5

Il tirocinante ha sottoscritto una polizza privata contro gli infortuni Premium n. 1/60594/77/152551357 e una Casa & Servizi n. 1/60594/148/152551351, stipulate il 10/04/2017 con UnipolSai Assicurazioni, Agenzia Firenze avente validità per tutto lo svolgimento del tirocinio.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio: il soggetto ospitante s'impegna, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, a segnalarlo agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art.6

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione qualora l'altra parte risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo di lettere raccomandata A/R e sia perdurato oltre 30 giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione.

Art. 7

Il soggetto ospitante dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 .

Art. 8

La presente convenzione avrà la seguente durata: dal 02/05/2017 al 30/06/2017, corrispondente alla durata del tirocinio (totale ore 200).

Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità, dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio; in tali casi la data di scadenza del tirocinio sarà automaticamente prorogata per il periodo in cui il tirocinio è stato sospeso.

Art 9

Il tirocinio non è soggetto a remunerazione da parte del soggetto ospitante.
Qualunque onere dovesse derivare dalla presente convenzione sarà a carico del soggetto promotore.

Art. 10

Il presente atto, redatto in duplice copia è esente dall'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso.

Art. 11

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere è competente il Foro di Firenze.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato sottoscritto.

Firenze,

Il soggetto promotore

P. Presidente SACI
Steve Brittain



Il soggetto ospitante
Il Direttore
(Dott. Luca Belligeri)



MBAC - BNCF - FI
UFF. PROTOCOLLO
REP. Convenzioni

N. 8 DATA 28 APR. 2017